

A433 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI MESSINA

Provvedimento n. 21961

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2010;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO l'articolo 3 della legge n. 287/90;

VISTO l'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2010, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Messinambiente S.p.A., volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della legge n. 287/90 o dell'articolo 102 TFUE, consistenti nel impedire, ostacolare o comunque ritardare lo svolgimento di una procedura competitiva per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Messina e con la quale si disponeva, in via cautelare, che Messinambiente S.p.A. trasmettesse immediatamente a ATO ME 3 S.p.A. le informazioni necessarie allo svolgimento della gara nella forma e secondo le modalità richieste dalla stazione appaltante, prestando altresì ogni forma di collaborazione a tal fine necessaria alla società richiedente;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTE, in particolare, le comunicazioni con cui Messinambiente S.p.A. e la società segnalante, ATO ME 3 S.p.A., hanno dato conto dell'avvenuta trasmissione, da parte di Messinambiente S.p.A., delle informazioni necessarie allo svolgimento della gara nella forma e secondo le modalità richieste dalla stazione appaltante, e della collaborazione a tal fine prestata alla società richiedente;

CONSIDERATO che, a seguito di tali iniziative, ATO ME 3 S.p.A. ha reso disponibili alle imprese richiedenti le informazioni fornite e si è avvalsa, anche nell'interpretazione dei dati trasmessi, della piena collaborazione di Messinambiente S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito del corretto adempimento da parte di Messinambiente S.p.A. di quanto richiesto, siano venuti meno i presupposti per la permanenza dell'efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

DELIBERA

la chiusura del procedimento avviato in data 1° dicembre 2010 relativo all'adozione di misure cautelari.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà